

Il Tribunale di Napoli – Sezione Civile I Bis – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Ivana Capone ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 c.p.c.

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] del Ruolo Generale degli affari non contenzioso dell'anno 2015 , promossa

TRA

[REDACTED] nato in Gambia il [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Migliaccio Luigi , in virtù di mandato a margine del ricorso, e con la stessa elett.te dom.to presso lo studio , in Napoli , alla Piazza Cavour 139;

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno

RESISTENTE

NONCHE'

Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli

Con ricorso depositato il 09/12/2015, [REDACTED] proponeva opposizione avverso il provvedimento ID PE/ 180 emesso il del 05/08/2015 e notificato il 03.11.2015 dal Ministero dell'Interno Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno con il quale era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento dello *status* di protezione internazionale.

Il Ministero dell'interno , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego nel merito concludendo per il riconoscimento della protezione sussidiaria e in subordine umanitaria.

All'udienza del 7.2.2017 la causa veniva trattenuta in decisione.



Il P.M. interveniva presentando conclusioni scritte trasmesse unitamente al fascicolo di ufficio.

In relazione alla domanda di protezione internazionale si osserva quanto segue.

In sede di audizione innanzi alla Commissione territoriale il richiedente, aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese in seguito ad un incidente in cui restò coinvolto con il proprio furgone che colpì un lampione che cadde su di una casa causando la morte di due persone. In caso di rimpatrio egli teme di essere arrestato.

Rilevato che le dichiarazioni del ricorrente risultano del tutto sfornite di prova e di riscontro sicché le stesse alla luce dell'art.3 d.lgs. 251/2007 non possono ritenersi attendibili;

ritenuto che per questo motivo la domanda di protezione sussidiaria non possa essere accolta; ritenuto in particolare quanto alla ipotesi di cui alla lett.C) che non ricorre in Gambia un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

rilevato che la situazione di particolare instabilità creatosi dopo le elezioni tenutesi il 2 dicembre scorso, atteso che sebbene sia notizia recentissima che l'ex Presidente Jammeh dopo la perdita alle urne e lo stato di emergenza decretato sia esiliato in Guinea cosicché il nuovo presidente eletto Adama Barrow possa insediarsi la situazione allo stato si presenta ancora particolarmente fluida da un punto di vista socio politico non essendosi ancora il nuovo presidente insediato sicché la domanda di protezione umanitaria può essere allo stato accolta salva la ricorrenza di cause ostative.

Di conseguenza si impone la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorso deve, quindi, parzialmente accolto.

Attesa la mancata costituzione del Ministero, le spese processuali anticipate dalla ricorrente devono essere dichiarate irripetibili.



Visto l'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/02 sull'istanza di liquidazione ai fini del gratuito patrocinio si provvede come da separato decreto.

P.Q.M.

a) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio a favore di [REDACTED] di permesso di soggiorno per motivi umanitari salvo ricorrano circostanze ostative al rilascio;

b) rigetta per il resto la domanda;

c) dichiara le spese irripetibili;

d) manda alla cancelleria di procedere a notificare la presente ordinanza al ricorrente e al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione Territoriale , e di procedere a comunicare la stessa alla Procura della Repubblica di Napoli.

Si comunichi.

Napoli , il 23/03/2017

IL G.O.T.

Dr.ssa Ivana Capone

